

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

(Chiarimento)
Prot. n° P1201/4147 sott. 4

Roma, 26 ottobre 2001

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.-

Con riferimento al quesito posto, inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n° 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n° 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del "Bingo", come chiarito con lettera circolare prot. n° P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Parere del Comando

Il D.M. 19/8/96 al punto 2.1 dell'allegato consente che i locali destinati a trattenimenti e pubblico spettacolo possono essere ubicati nello stesso volume di edifici aventi come destinazione locali adibiti ad esposizione e vendita con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82) fermo restando l'osservanza delle vigenti e specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

La Circolare Ministero Interno n° 75 del 3/7/67 al punto 1 vieta di ubicare i grandi empori di vendita in edifici destinati ad "alberghi, cliniche, scuole e locali di pubblico spettacolo".

Le norme innanzi citate appaiono in contrasto tra di loro per cui si chiede se possa consentirsi ai locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (punto 83 del D.M. 16/2/82) di essere ubicati nello stesso volume di edifici destinati a locali di esposizione e vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82).

Si chiede inoltre, anche in considerazione dei chiarimenti di cui alla lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C7 dell'11/1/01, se le sale BINGO possono essere ubicate nello stesso volume di edifici destinati a contenere attività di cui al punto 87 del D.M. 16/2/82.